

COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 del 29/09/2009

OGGETTO: Richiesta revoca delibera di C.C. n. 77 del 30/06/2009.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di settembre,
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.

Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	Si		LONGO Francesco	Si	
PAOLINO Paolo	Si		VALLETTA Angelo	Si	
SCAIRATI Vito	Si		MONZO Vincenzo	Si	
MAURO Gabriele		Si	CARAMANTE Carmine	Si	
BARLOTTI Raffaele	Si		TRONCONE Giuseppe Antonio	Si	
DE RISO Domenico	Si		MAURO Giuseppe		Si
CASTALDO Giuseppe	Si		MAZZA Pasquale	Si	
RICCI Luigi	Si		VOZA Roberto		Si
MARANDINO Leopoldo	Si		VICIDOMINI Maria	Si	
BARLOTTI Francesco	Si		RAGNI Nicola	Si	
FRANCIA Rosario		Si			

Sono presenti gli assessori: TARALLO, GUGLIELMOTTI,
IANNELLI, NACARLO

Consiglieri

Presenti n. 17

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore..
La seduta è pubblica.

Rientrano i consiglieri Mauro Giuseppe e Voza.

Relaziona sull'argomento il consigliere Ragni, che si riporta in allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dei consiglieri Ragni, Longo, Vicidomini, Troncone, Voza, Mauro Giuseppe, che si allega in copia, con cui, premettendo quanto indicato nella proposta stessa, chiedono la "la revoca della deliberazione n. 77 di consiglio comunale del 30/06/2009 per le motivazioni innanzi dette e perché la minoranza consiliare non è rappresentata in quanto non ha presentato una sua lista composta da tre persone";

Sentito il Presidente che respinge integralmente le affermazioni del consigliere Ragni;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 19 astenuti n.///. votanti n. 19, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 6 (Longo, Troncone, Mauro Giuseppe, Voza, Vicidomini, Ragni),

DELIBERA

- ritiene non meritevole di accoglimento la proposta dei consiglieri Ragni, Longo, Vicidomini, Troncone, Voza, Mauro Giuseppe.

Con separata votazione, resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n. ///. Votanti n.19, voti favorevoli n 13, voti contrari n. 6 (Longo, Troncone, Mauro Giuseppe, Voza, Vicidomini, Ragni), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

**RICHIESTA DI PUNTO DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL
PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE.**


Proponenti i Consiglieri Comunali:

Ragni, Longo, Vicidomini, Troncone, Voza e Mauro Giuseppe.

- Visto l'art. 27 commi 1 e 2 del Regolamento;
- Vista la delibera di C.C. n. 77 del 30/06/2009 con la quale si nominavano i componenti di una commissione speciale di indagine sul terzo settore UTC;
- Considerato che la minoranza consiliare non ha preso parte alla votazione per la formazione di detta commissione *primo* in quanto non ritiene che il consigliere Mazza faccia parte della minoranza, al di là delle sue dichiarazioni, *secondo* in quanto ritiene l'istituzione della commissione stessa un atto non in linea con lo Statuto (art. 19 comma 1) e con la legge 267/ 2000 (art. 44 comma 2) che chiaramente parlano di "indagine sull'attività dell'Amministrazione" non su quella degli uffici per il controllo dei quali esiste (ed è profumatamente pagato) il nucleo interno di valutazione. E se, per estensione, vogliamo intendere amministrazione come attività gestionale degli organi burocratici, anche in questo caso il controllo della commissione deve essere di tipo politico-amministrativo esulando dalla competenza del consiglio altre tipologie di controllo (es. quello gestionale di competenza che, come detto, appartiene al nucleo di valutazione). Altrimenti i due controlli si accavallerebbero.
- Rilevato che l'art. 19 comma 3 dello Statuto Comunale vigente testualmente recita: " Deve essere rappresentata la minoranza consiliare a cui è attribuita la Presidenza"
- Considerato che la minoranza non ha presentato (per quanto sopra detto) alcuna sua lista autonoma composta da tre persone come richiesto dall'art. 19 comma 2 dello Statuto e, pertanto, nessuno tra i consiglieri eletti può essere attribuibile alla minoranza

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante del deliberato
- la revoca della deliberazione n. 77 di consiglio comunale del 30/06/2009 per le motivazioni innanzi dette e perché la minoranza consiliare non è rappresentata in quanto non ha presentato una sua lista composta da tre persone.



Chiediamo la revoca della delibera n. 77 di consiglio comunale del 30/06/2009 per diversi ordini di motivi, sia legali che di rispetto delle minoranze.

L'art 19 comma 2 dello Statuto testualmente recita: "**La Commissione è composta da 5 consiglieri individuati con votazione segreta da liste componenti non più di 3 nominativi**". Il comma successivo n. 3 recita: "**Deve essere rappresentata la minoranza consiliare a cui è attribuita la Presidenza**".

Ebbene come risulta dagli atti del Consiglio la minoranza non ha fornito alcun nome rinunciando al voto ed alla candidatura (contenuto del corpo della delibera) per questioni più volte sollevate relative all'appartenenza indebita di qualche consigliere nella minoranza e nelle commissioni consiliari. (questione solo parzialmente oggi risolta) Fatto sta che la minoranza non è rappresentata e quindi la commissione allo stato attuale non risponde ai requisiti richiesti dallo statuto che prevede la presenza della minoranza ed anche la presidenza della stessa per la minoranza. Inoltre la votazione secondo il nostro parere è stata fatta in modo errato. Infatti la minoranza e la maggioranza avrebbero dovuto presentare liste autonome con votazioni divise altrimenti il rispetto del comma 3 non viene rispettato.

Riteniamo, pertanto, che la delibera debba essere annullata e si debba procedere ad un'altra votazione per la nomina della commissione secondo i crismi dettati dallo statuto comunale, dando la possibilità alla minoranza di presentare liste autonome ed attribuendo alla stessa minoranza la presidenza.

Per quanto riguarda le motivazioni legali molte sono le osservazioni da fare. La delibera 77 suddetta deriva dall'art. 111 del Regolamento, dall'art. 19 dello Statuto e dell'art. 44 del D.Lgs 267 /2000.

Dalla delibera 77 si evince che l'istituzione della commissione deriva da una proposta del Presidente del Consiglio Comunale. Il secondo comma dell'art. 44 della legge principale, cioè il D.Lgs 267, dispone che "**i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.**"

L'art. 19 dello Statuto nei primi 5 commi disciplina, tra l'altro, i poteri e la composizione ed esclusivamente al comma 6 testualmente dice "Il funzionamento della Commissione di indagine è disciplinato dal Regolamento consiliare".

Dall'applicazione del D.Lgs 267 e dello statuto discende che l'art.111 del Regolamento è palesemente illegittimo (la cosa mi duole particolarmente essendo io tra coloro che a suo tempo approvarono il Regolamento) in quanto detto articolo snatura i poteri concessi alla commissione dallo statuto, li cambia completamente e li amplia a dismisura in modo illegittimo. Il Regolamento avrebbe, in definitiva, dovuto limitarsi a disciplinare il mero funzionamento della Commissione e solo ed esclusivamente quello, non

anche a regolamentare l'oggetto ed il contenuto dell'indagine.

Inoltre, se anche l'art. 111 fosse legittimo, a leggerlo attentamente si desume che la proposta del Sindaco o del Presidente del consiglio dovrebbe essere supportata da un'istanza di almeno 1/5 dei consiglieri o a seguito di gravi irregolarità segnalate dal Collegio dei revisori o dal difensore civico.

A riprova di quanto appena affermato vi è il fatto che tra i compiti del Presidente del consiglio contenuti nell'art. 10 del regolamento non c'è quello richiamato. Anzi il comma c) di detto articolo attribuisce al Presidente lo specifico compito di riunire il consiglio nel termine di 10 gg. per provvedere su presunte irregolarità amministrative denunciate dai Revisori dei conti.

Infine sia l'art. 44 del D.Lgs 267 che l'art. 19 dello statuto parlano di commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Ora se per amministrazione, forzandone il significato, vogliamo intendere anche l'attività gestionale, in questo caso l'indagine deve essere di tipo politico-amministrativo, non altro, come nella fattispecie. Infatti molte delle attività demandate alla Commissione d'indagine sembrano invadere le competenze degli organi di controllo interno all'Ente. Tanto, inoltre, soprattutto al fine di non violare il principio di separazione tra politica e gestione che si pone alla base del D.Lgs 286/1999 che all'art. 1 comma 2 sub a dice che l'attività di valutazione e di controllo strategico è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo. Nel caso che ci riguarda tale controllo deve essere, quindi, svolto dal nucleo interno di valutazione e non dai consiglieri comunali, attraverso apposita commissione di indagine.

In considerazione di quanto espresso riteniamo che la delibera 77 del 30/06/2009 debba essere annullata per i motivi relativi alla sua composizione ed ai poteri ad essa attribuiti. Una nuova, eventuale, commissione di indagine dovrà essere riproposta tenendo presente quanto detto ed in linea con la legislazione vigente.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li

- 5 OTT. 2009

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

25 OTT. 2009

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

25 OTT. 2009

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore
